

Ordinanza concernente l'importazione di prodotti agricoli (Ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr)

Modifica del 6 novembre 2000

L'Ufficio federale dell'agricoltura,

visto l'articolo 42 capoversi 1 e 3 della legge sull'agricoltura del 29 aprile 1998¹,
ordina:

I

L'allegato 4 numero 4, disciplinamento del mercato: latticini, numero 07.41 dell'ordinanza del 7 dicembre 1998² sulle importazioni agricole è modificato come segue:

Numero del contingente doganale	Prodotto	Voce di tariffa	Contingente doganale (tonnellate)
07.41	<i>Fresco, non salato</i>	0405.1011	1100
	<i>Altro</i>	0405.1091	
07.41.1	<i>Aumento temporaneo del contingente doganale per il 2001</i>	0405.1011	4000
		0405.1091	

II

L'ordinanza dell'UFAG del 30 marzo 1999³ concernente l'importazione di burro è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 1^{bis}

^{1bis} Gli aumenti provvisori del contingente doganale 07.41 sono assegnati ai produttori di burro giusta il capoverso 3.

Art. 9

Abrogato

¹ RS 910.1

² RS 916.01

³ RS 916.357.1

III

La presente modifica entra in vigore il 1^o gennaio 2001.

6 novembre 2000

Ufficio federale dell'agricoltura:
Manfred Bötsch

2434